

Art. 2 co. 1 lett. G)

g) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione, nonché, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio o della sezione;

L'ampliamento delle fonti di informazione quando deve essere realizzato un procedimento valutativo è cosa assolutamente positiva purchè il contenuto delle notizie da acquisire sia pertinente all'oggetto della valutazione.

Si ritiene che l'indicazione "osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati" rientri sicuramente in questo spazio.

Non sembra potersi dire altrettanto per quanto riguarda "i pareri espressi dai magistrati dell'ufficio" e quelli espressi dal Presidente del Tribunale o del Procuratore della Repubblica (cd dirimpettaio).

Un primo profilo negativo è dato dall'incidenza procedimentale.

Questi pareri vanno inevitabilmente a sovrapporsi a quelli che dovrà emettere l'organo che deve valutare in via definitiva il soggetto ed in questo modo non si ampliano le fonti di conoscenza, ma si innestano duplicazioni di valutazioni.

A ciò si aggiunge che la richiesta di un parere dei magistrati dell'ufficio rischia di alimentare nelle realtà giudiziarie logiche demagogiche ed incentiva i dirigenti degli uffici ad acquisire consenso piuttosto che a gestire con il necessario rigore il servizio che deve organizzare. L'idea di prevedere che chi sia oggetto di valutazione debba ricevere un parere da chi a sua volta è stato o deve essere valutato più che creare un aumento delle fonti informative realizza un palese conflitto di interessi.

Si suggerisce, pertanto, una piccola modifica del testo dell'art. 2 co. 1 lett. G) nei seguenti termini:

*g) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche **delle osservazioni espresse** dai magistrati dell'ufficio, acquisite con le modalità definite dallo stesso Consiglio, **delle osservazioni** del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione, nonché, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio o della sezione*